

Comune di Olgiate Molgora

Prov. di Lecco

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ~~E DELLE CONSULTE~~ (ARTT. 11) DELLO STATUTO COMUNALE.

Approvato nella seduta Consiliare del 21.11.2016 con atto n. 57. **Eliminata la parte delle consulte per adozione nuovo regolamento c.c. 08/2022**

TITOLO I - COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 1

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Comunale sono istituite le seguenti Commissioni Consiliari permanenti:

Commissione 1) : Programmazione e Bilancio;
Commissione 2) : Modifica ed attuazione dello Statuto e regolamenti istituzionali.

Le commissioni sono composte da 5 **Consiglieri Comunali** di cui tre designati dalla maggioranza e due dalle minoranze presenti in Consiglio Comunale.

ART. 2

Le commissioni operano a livello predecisionale e riferiscono alla Giunta, tramite i loro relatori, fatto salvo il diritto delle minoranze di informare il Consiglio Comunale con proprie relazioni. Le eventuali dichiarazioni di astensione verranno verbalizzate.

ART. 3

Le Commissioni possono formulare proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale ed esprimono un parere entro 10 giorni dalla richiesta del Sindaco e della Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze.

ART. 4

Le Commissioni possono richiedere ai competenti organi comunali le nomine di esperti, al fine di avvalersi della consulenza degli stessi.

ART. 5

Le Commissioni Consiliari permanenti sono presiedute da un Presidente, che viene eletto dalle singole Commissioni in occasione della loro prima seduta, da convocarsi a cura del Sindaco, e scelto tra i membri delle Commissioni stesse. Alla elezione si procederà mediante schede segrete e a maggioranza assoluta. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le Commissioni sono presiedute da un sostituto scelto dalle stesse nel loro ambito.

ART. 6

Le Commissioni sono elette e costituite dal Consiglio Comunale nel proprio seno.

La delibera istitutiva Commissioni Speciali o Temporanee di cui al successivo art. 15 dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

ART. 7

Funge da Segretario un membro eletto dalla Commissione. Il Segretario è incaricato della redazione dei verbali delle sedute che dovranno essere trasmessi all'Amministrazione Comunale nonché ai singoli membri della Commissione.

Provvede e dispone per quanto concerne gli atti amministrativi della Commissione stessa. Tutti i verbali dovranno essere depositati in Comune.

ART. 8

Le Commissioni vengono convocate dal Presidente a mezzo avviso scritto, recapitato ai commissari almeno tre giorni prima della data di convocazione. In caso di motivata urgenza la Commissione può essere convocata 24 ore prima.

L'avviso di convocazione deve sempre comprendere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Possono richiedere la convocazione al Presidente, con specifica motivazione:

1. il Sindaco;
2. l'Assessore competente per materia;
3. un terzo dei commissari effettivi.

ART. 9

Le riunioni sono ritenute valide quando è presente la metà più uno dei commissari.

ART. 10

È facoltà delle commissioni di chiedere al Sindaco la convocazione di riunioni o assemblee pubbliche anche su istanza di rappresentanti di categorie o istituzioni cittadine.

ART. 11

Nel caso in cui gli argomenti in trattazione associno la competenza di più commissioni o consulte, di cui al titolo II, queste potranno effettuare sedute congiunte. In tal caso la seduta sarà presieduta dal Presidente più anziano di età.

ART. 12

Ai fini del coordinamento del lavoro delle Commissioni, (Titolo I) e delle consulte (titolo II) il Sindaco può promuovere riunioni periodiche con i Presidenti delle Commissioni e delle Consulte.

Dette riunioni saranno presiedute, di norma, dal Presidente più anziano di età. Il verbale recante le decisioni assunte dovrà essere trasmesso a tutti i commissari ed ai gruppi politici.

ART. 13

Le commissioni decadono contemporaneamente alla scadenza del mandato consiliare.

ART. 14

I membri delle commissioni sono tenuti alla presenza. Dopo tre assenze consecutive non giustificate il membro della commissione decade.

In caso di dimissioni o decadenza di un membro delle commissioni, si provvederà alla sua sostituzione secondo quanto previsto dall'articolo 6 del presente regolamento e su designazione del Gruppo Consiliare di appartenenza.

ART. 15

Con le stesse modalità di cui sopra possono essere costituite Commissioni Temporanee e Speciali per determinate finalità, che decadono al raggiungimento

dello scopo per il quale sono state costituite o allo scadere del termine previsto all'atto della loro istituzione.

Compito delle Commissioni Temporanee e di quelle Speciali è l'esame di questioni di carattere particolare o generale individuate nelle materie di competenza del Consiglio Comunale.

Nel caso venga istituita una Commissione Speciale con funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza della stessa spetta di diritto ad un consigliere di minoranza..

ART. 16

Per quanto non previsto si fa riferimento agli articoli 11 e 12 dello Statuto Comunale ed alle vigenti disposizioni di legge in materia.

TITOLO II - CONSULTE

Art. 17

~~Onde favorire la più ampia partecipazione ai temi più rilevanti dell'attività politico amministrativa, la Giunta può istituire Commissioni consultive quali ad esempio:~~

~~a) CONSULTA "TERRITORIO"~~

~~per le tematiche di carattere urbanistico e viabilistico.~~

~~b) CONSULTA AMBIENTE~~

~~per le questioni di carattere ecologico e ambientale, con particolare attenzione al coordinamento e alla valorizzazione delle Associazioni locali che operano in ambito ecologico ed ambientale.~~

~~e) CONSULTA "SERVIZI ALLA PERSONA"~~

~~per le problematiche inerenti i servizi comunali rivolti alla persona, siano essi in essere o di futuribile istituzione, particolare attenzione al coordinamento e alla valorizzazione delle Associazioni locali che operano in ambito dei servizi sociali.~~

~~d) CONSULTA "CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E TRADIZIONI LOCALI"~~

~~per le tematiche di carattere culturale con particolare attenzione al coordinamento e alla valorizzazione delle associazioni locali che operano in ambito culturale.~~

~~e) CONSULTA "SPORT ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE"~~

~~per le tematiche di carattere sportivo, ricreativo con particolare attenzione al coordinamento e alla valorizzazione delle associazioni locali che operano in ambito sportivo.~~

~~f) CONSULTA "PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI"~~

~~per le tematiche relative alla pubblica istruzione e alle politiche giovanili, con particolare attenzione al coordinamento e alla valorizzazione delle Associazioni locali che operano per le tematiche dell'infanzia e delle politiche giovanili.~~

ART. 18

~~Ogni Consulta è composta da cinque membri.~~

~~I componenti, scelti al di fuori del Consiglio Comunale sono selezionati da una rosa di nomi formatasi in seguito alle indicazioni pervenute dalle Associazioni presenti sul territorio comunale, dalle liste che hanno partecipato alle elezioni del Consiglio Comunale, nonché dalla spontanea richiesta dei cittadini residenti nel Comune.~~

~~Le proposte per la formazione della rosa di nomi sono comunicate per iscritto al Sindaco.~~

ART. 19

~~Alla nomina dei componenti delle Consulte provvede la Giunta Comunale previa consultazione con i Capi~~

~~Gruppo Consiliari con il rispetto dei criteri di cui all'ultimo comma dell'art.1 del presente regolamento.~~

~~Per la nomina a membro di Consulta, sono richiesti gli stessi requisiti previsti dalle vigenti leggi per l'elezione a Consigliere Comunale.~~

~~La composizione della Consulta e le sue eventuali successive variazioni verranno comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva alla nomina.~~

~~I componenti decadono automaticamente dalla nomina alla scadenza del mandato elettivo del Consiglio Comunale.~~

ART. 20

~~Le Consulte svolgono funzioni elaborative e propositive in particolare nei confronti degli organi dell'Amministrazione Comunale. Nell'ambito delle tematiche di competenza hanno ampia autonomia nella scelta degli argomenti da trattare. Sono comunque tenute a sentire il Sindaco o gli Assessori competenti o i Consiglieri con delega ogni qualvolta questi lo richiedano. Il Sindaco, gli assessori competenti o i consiglieri comunali possono partecipare come uditori della consulta.~~

~~Alla conclusione di ogni processo elaborativo o comunque quando lo ritenga opportuno, la consulta trasmette, in forma scritta, le risultanze dei propri lavori e le proprie proposte al Sindaco o al competente Assessore.~~

~~Per l'esame di specifici argomenti le Consulte possono invitare a partecipare ai propri lavori esponenti di organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, operanti anche al di fuori dal territorio comunale.~~

~~Per l'espletamento delle loro funzioni, le consulte, possono richiedere al Sindaco il materiale documentario informativo necessario.~~

ART. 21

~~Oltre alle Consulte previste in linea generale dal precedente art. 17, la Giunta può procedere alla istituzione di altre consulte, sia permanenti che speciali, per lo studio e la predisposizione di proposte in relazione a talune materie o talune singole problematiche di particolare rilievo, determinandone i poteri l'oggetto e i limiti delle attività.~~

ART. 22

~~Le Consulte sono regolate dalle norme di questo titolo e, per quanto queste non dispongano, dalle norme del titolo I Commissioni Consiliari per quanto compatibili.~~